

LABORATORIO VERDE FAREAMBIENTE TRAPANI O.D.V.

*Associazione costituita ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, nr. 266 Legge Quadro sul
Volontariato*

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e Forma Giuridica

E' costituita un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, (ONLUS), ai sensi della L.11 agosto 1991, n°266 della Legge Regionale 7 giugno 1994, n°22, denominata Laboratorio Verde FareAmbiente Trapani O.D.V.

E' un ente del terzo settore, costituito nella forma giuridica di Organizzazione di volontariato (O.d.V.), secondo quanto recita l'art. 32 c.3 del C.T.S.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il laboratorio opera nel territorio della Regione Sicilia e con le estensioni previste dalle norme specifiche del settore anche in tutto il territorio nazionale.

Il Laboratorio è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

FAREAMBIENTE M.E.E. Movimento Ecologista Europeo dispone di un proprio contrassegno rappresentato da una tartaruga con i colori giallo, azzurro, bianco e verde. La proprietà del contrassegno, con tutte le sue varianti possibili è di proprietà del Prof. Vincenzo Pepe, fondatore del Movimento Ecologista Europeo ed il suo uso è concesso al Laboratorio Verde di trapani per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui al presente statuto.

Articolo 2

Sede

L'organizzazione ha la propria sede legale in Trapani 91100 Piazza Umberto I, num. 42

E-mail: trapani@guardiefareambiente.it Telefono 0923/030661

Articolo 3

Durata

L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

Articolo 4

Obiettivi e Scopi sociali

Detta organizzazione di volontariato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, con servizi rivolti a favore di persone svantaggiate. Non ha carattere commerciale e non persegue fini di lucro anche indiretto, pertanto è un'organizzazione no profit e si propone i seguenti scopi:

- a) conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico della natura e dell'ambiente di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 attraverso l'attuazione di attività direttamente e concretamente rivolte alla:
- Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
 - Salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo;
 - Promozione dello sviluppo sostenibile e della tutela, gestione e valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
 - Recupero alla collettività dei beni ambientali, culturali e artistico - monumentali in stato di abbandono.
- b) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e di tutela delle minoranze;
- c) proteggere, tutelare e valorizzare gli animali, la natura e l'ambiente, la fauna e la flora, in particolar modo le specie deboli o in via di estinzione;
- d) formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra-acqua-aria, per l'attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale, nonché le violazioni alle leggi vigenti relative alle disposizioni in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica e ittica, contenute in norme statali e regionali, nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni e degli enti locali e governativi; formare operatori specializzati nelle attività informative ed educative sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città; funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamenti con potestà sanzionatoria per le violazioni dei



[Handwritten signature]

regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale;

- e) istituire un Settore di Guardie ecologiche, zoofile, ittiche, venatorie ed ambientali per la vigilanza e la tutela del territorio, la cui gestione sarà affidata al preposto Coordinamento Nazionale istituito presso la sede nazionale di Fare Ambiente in base al disposto del regolamento attuativo vigente per tale attività;
- f) istituire un Settore di Ispettori Ambientali Comunali volontari, la cui gestione sarà affidata ai locali responsabili comunali interni al laboratorio verde di concerto con i presidenti degli stessi ;
- g) creare appositi corsi e seminari per valorizzare e specializzare le proprie guardie, e i propri ispettori ambientali comunali, oltre che i semplici associati che si riterranno interessati al progetto Guardie Ecozoofile (GEZ) e/o a quello degli ispettori ambientali (IAC)
- h) promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico nonché operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente;
- i) favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- j) promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
- k) promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
- l) partecipare alla gestione dei parchi delle aree protette e compiere ogni altra attività connessa agli obiettivi di solidarietà sociale;
- m) collaborare con gli Enti e gli Organismi Pubblici, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni per la prevenzione e la tutela del patrimonio zootecnico, ittico, faunistico, ambientale;
- n) collaborare con le Autorità competenti e con le proprie strutture appositamente istituite per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico, per attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Protezione Civile" di cui alla Legge n.255/92 e alla L.R. 14/98.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza dei Enti pubblici, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 22/94.

Articolo 5

Conseguimento scopi sociali

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n.22/94.

Più in generale l'Organizzazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91.

Essa, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive si assume l'onere di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

Risorse economiche

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) dai contributi di privati;
- c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi di organismi internazionali;
- e) dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) dai rimborsi e compensi derivanti da convenzioni;
- g) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 7

Esercizio sociale e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziate in particolar modo i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4- art.8 – della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

Articolo 8

Divieto di distribuzione utili e loro impiego

L'Organizzazione non potrà in nessun caso distribuire anche in modo indiretto utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita della organizzazione che dopo lo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS/ O.D.V. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Organizzazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 9

Attività del Laboratorio

Le attività del Laboratorio sono suddivise in: attività socio / amministrativa e attività operativa istituzionale Per la prima è data ampia competenza funzionale agli 'organi del Laboratorio' stesso che scelgono e attuano le politiche sociali e amministrative territoriali ritenute più confacenti alla realtà locale Per quanto riguarda l'attività operativa istituzionale la competenza è affidata ai Responsabili Operativi allo scopo istituiti Il Laboratorio Verde è disciplinato dall'atto costitutivo dallo Statuto dallo Statuto nazionale del Movimento Ecologista Europeo Fare :Ambiente e dai Regolamenti attuativi/operativi nazionali e locali, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti

Il Laboratorio è soggetto al controllo da parte degli organi ispettivi di Fare Ambiente MEE per quanto attiene alla gestione amministrativa ed operativa delle attività sociali Gli organi ispettivi hanno diritto di accedere ai documenti del Laboratorio per visionarne la regolarità

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione secondo quanto previsto e nei limiti dell'art 10 della L R 22/94 e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa

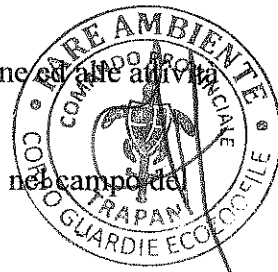
Articolo 10

Associati



Possono essere associati dell'Organizzazione tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità. Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, vengono ammesse al Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- b) eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- c) di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso;
- d) dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.



Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolati per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Articolo 11

Diritti e obblighi degli Associati

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da esse promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione senza la pretesa di compenso alcuno.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né tra atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Organizzazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite né dall'Organizzazione né da eventuali terzi beneficiari.

L'Organizzazione, nei limiti eventualmente fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Organizzazione, purchè preventivamente autorizzate e documentate.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di natura patrimoniale, ovvero di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Organizzazione a cui appartiene.

Articolo 12

Qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Articolo 13

Organi amministrativi

Sono Organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione.
- d) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

Articolo 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto di voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.



L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno se sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei associati.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

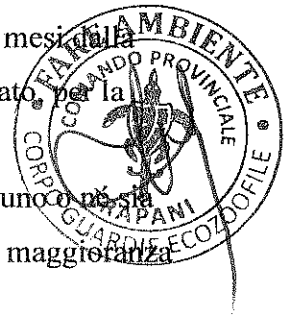
Articolo 15

Compiti Assemblea dei Soci

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati .

- L'Assemblea ordinaria delibera;

- a) la determinazione della quota sociale annuale;
- b) l'approvazione del bilancio sociale;
- c) tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) la nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- f) la nomina del Presidente e del rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
- g) l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio Direttivo;
- h) lo scioglimento dell'Organizzazione.
- i) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- j) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- k) approva il bilancio consuntivo, preventivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera sull'esclusione degli associati;
- n) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

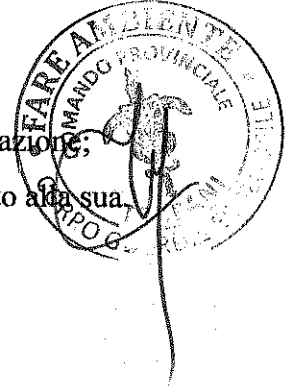


28

- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.



Articolo 16

Funzionamento Assemblea dei Soci

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione⁴⁵; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
- Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.
- Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti aventi diritto.
- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al

soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo regolarmente nominato in Assemblea e formato da almeno 3 membri e fino ad un massimo di 11 membri compreso il Presidente eletto dall'Assemblea ed avente durata triennale.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 18

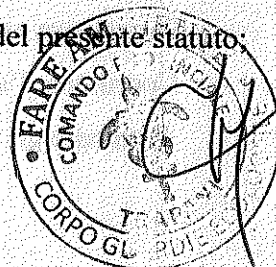
Compiti del Consiglio Direttivo

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;



- la determinazione dell'importo delle quote sociali annuali e dei contributi o extra quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea secondo le regole del presente statuto;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- l'accettazione di erogazioni liberali di modico valore.



Articolo 19

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, e sostituisce il Presidente in caso di impedimento e ne esercita tutti i poteri.

Articolo 20

Consiglio Direttivo Adunanza e poteri

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione della maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed a tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 21

Nomina del Segretario / Responsabile della segreteria

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto e nominato tra i componenti del Consiglio..

Articolo 22

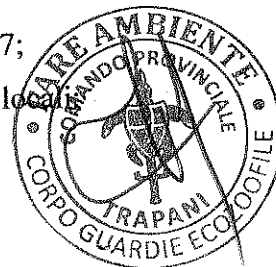
Compiti del Segretario

Al Segretario/Responsabile della Segreteria del laboratorio sono conferite dal Presidente del Consiglio Direttivo deleghe funzionali e la sua carica dura in carica un (1) anno. Egli può essere

rinominato. Al Segretario è conferita la delega alle funzioni di direttore generale, nonché, compiti di collaborazione e funzioni di assistente giuridico - amministrativo nei confronti degli organi del Laboratorio, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge allo statuto ed ai regolamenti

Spetta al Segretario del Laboratorio:

- Partecipare e redigere i verbali delle sedute degli organi di cui all'art. 7;
- Coordinare l'attività amministrativa tra l'associazione e i diversi enti locali;
- Diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente.



Articolo 23

Responsabile Operativo.

Il Responsabile Operativo, comunemente definito Coordinatore è designato dal Presidente che ne conferisce le deleghe funzionali con apposita determina. Svolge attività di esecuzione delle politiche istituzionali ed attua i programmi operativi nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti attuativi locali e nazionali vigenti. Dura in carica il tempo previsto nel decreto di designazione e può essere rinnovato o rimosso in caso di impedimento o di colpa grave.

Articolo 24

Operatori

Presso il Laboratorio possono essere costituiti dei gruppi operativi formati da soci che volontariamente intendono prestare la propria opera gratuita nelle attività istituzionali (protezione civile vigilanza ecozoofila ecc) svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'organizzazione. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91. Gli operatori in regola con il versamento della quota sociale e assicurativa seguono appositi corsi di formazione suddivisi in vari livelli secondo le linee guida dettate dal Coordinamento Nazionale e sostengono prove didattiche e, pratiche a dimostrazione della preparazione acquisita.

Articolo 25

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accettare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'O.D.V..

Articolo 26

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'O.D.V..

Articolo 27

Scioglimento Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente articolo 13.

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa⁵⁷, nei limiti di cui al comma seguente. - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017⁵⁸, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

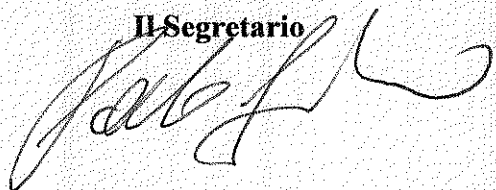
Articolo 28

Norme finali

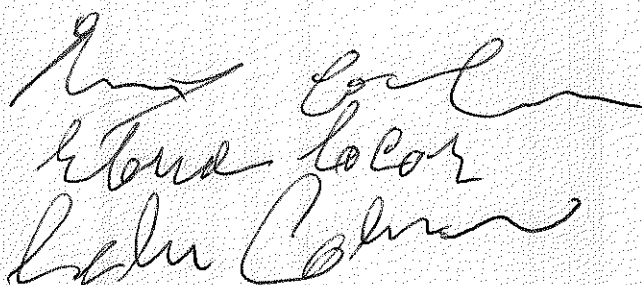
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Trapani li 07/05/2021.

Il Segretario



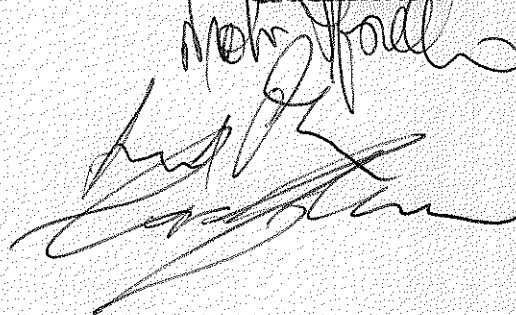
I soci



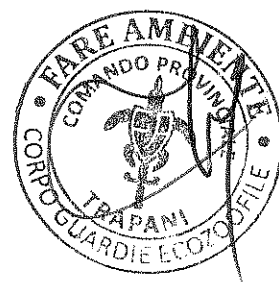
Il Presidente



LABORATORIO VERDE
FARE AMBIENTE TRAPANI
P.zza Università, 42-91100 TRAPANI
C.F.: 93045500910



6000 Verde
Sialthaven
Pur. 2
Andriuchon Falela



LABORATORIO VERDE
FARE AMBIENTE TRAPANI
P. 100 TRAPANI
091 2500000